CAMERA DEI DEPUTATI N. 2775-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **SALVI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 ottobre 1970 *(Stampato n. 330)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(DE LUCA)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SPAGNOLLI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(ZELIOLI LANZINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 ottobre 1970

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965

Presentata alla Presidenza il 22 dicembre 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La convenzione che è sottoposta alla nostra ratifica è stata approvata a Londra il 9 aprile 1965 nella conferenza indetta dall'organizzazione internazionale consultiva per la navigazione marittima, alla presenza di 57 delegazioni rappresentanti altrettanti paesi, di undici osservatori di altri Stati e da una numerosa schiera di organizzazioni internazionali sia governative sia non governative.

Essa mira a facilitare e sveltire il traffico marittimo internazionale sia per quanto riguarda le pratiche che si riferiscono alle navi, sia per quelle riguardanti gli equipaggi, i passeggeri e tutti i beni che si trovano a bordo.

Gli Stati si impegnano secondo questa convenzione a rendere più celeri le pratiche, oggi complicate, per l'arrivo, il soggiorno nei porti e la partenza delle navi, e a uniformare le procedure, le formalità e i documenti richiesti, così da renderli più tempestivi.

È previsto che attraverso accordi bilaterali o secondo le norme di ciascun paese queste formalità possano essere ulteriormente semplificate, così come è previsto il modo per apportare modifiche alla convenzione e anche per denunciarla in tutto o in parte.

Gli allegati riguardano, settore per settore, quanto è possibile fare per raggiungere lo scopo cui è diretta questa convenzione; essi riguardano in modo particolare la definizione di alcune espressioni, le disposizioni riguardanti i documenti necessari per l'arrivo o la partenza delle navi, i documenti richiesti per gli equipaggi, i passeggeri, i bagagli, eccetera.

Tale convenzione non può non essere ritenuta utile, e se ne raccomanda quindi alla Camera l'approvazione così come già il Senato ha fatto.

SALVI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XI della Convenzione stessa.	*Identico.*